

**ISPettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna: sospesi a agosto 2022 (salvo casi comprovati di urgenza) i lavori della Commissione provinciale di conciliazione**

Si acclude la nota (del 7 luglio 2022) ricevuta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna con cui viene comunicata la sospensione dei lavori della "Commissione provinciale di conciliazione" – ai sensi dell'art. 410 del Codice di procedura civile e per i rapporti di cui al precedente art. 409, sotto riportati – per l'intero mese di agosto p.v.

**Art. 410. (Tentativo di conciliazione)**

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

- nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
- il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
- il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
- Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali

domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna delle parti é libera di adire l'autorit  giudiziarica. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni.

Dinanzi alla commissione il lavoratore pu  farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non pu  dar luogo a responsabilit , salvi i casi di dolo e colpa grave.

#### **Art. 409. (Controversie individuali di lavoro)**

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonch  rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit  di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivit  lavorativa;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit  economica;
- rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, semprech  non siano devoluti dalla legge a altro giudice.



Ravenna, 07/07/2022

*Ispettorato territoriale di Ravenna-Forlì-Cesena  
Sede di Ravenna*

**OGGETTO: "ERRATA CORRIGE" ITL RAVENNA sospensione lavori Commissione Provinciale di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. - dall' 1 al 31 agosto 2022 (salvo la valutazione di casi comprovati di urgenza).**

**LA PRESENTE COMUNICAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE QUELLE  
PRECEDENTI:**

**ITL RAVENNA COMUNICA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C., PER IL PERIODO DALL' 1 AL 31 AGOSTO 2022 COMPRESI.**

**I TERMINI PROCEDURALI DECORRERANNO DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE ANZIDETTO.**

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO  
DI RAVENNA-FORLÌ-CESENA  
(Dott. Alessandro RANIERI)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 33/93.  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 421/91 non seguirà trasmissione dell'originale, che è conservato agli atti di questo ufficio.

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

Via G. Alberoni n. 37 – tel.: 0544/789011 – fax: 0544/789080  
e-mail: [itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it](mailto:itl.ravenna-forlicesena@ispettorato.gov.it)  
PEC: [itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it](mailto:itl.ravenna-forlicesena@pec.ispettorato.gov.it)